CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 134/2019/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore

nell'adunanza pubblica del 6 novembre 2019

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Decreto Legislativo 7 aprile 2016, n. 175, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR e n. 16/SEZAUT/2018/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione

delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 e i relativi questionari;
Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;
Viste le relazioni sui rendiconti relativi agli esercizi 2016 e 2017, redatte dall'Organo di revisione dell'allora Comune di Vico Canavese (ora Comune di Valchiusa - TO), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli aggiornamenti forniti dall'Ente per gli anni 2018 e 2019 con riguardo alla tematica dell'anticipazione di tesoreria e della gestione dei residui;
Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;
Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;
Uditi in adunanza, come risulta dal relativo verbale, il rappresentante dell'amministrazione comunale presente, nella persona dell'Assessore al bilancio e lavori pubblici – arch. Giuseppe Rocca, nonché il Segretario comunale – dott. Corrado Cellocco ed il Responsabile del servizio finanziario – dott. Costantino Nigra;
Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.
Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente

distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Dall'esame delle relazioni del revisore sui rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 dell'allora Comune di Vico Canavese (dal 1° gennaio 2019, Comune di Valchiusa – TO - a seguito della fusione avvenuta con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 23) sono emerse alcune

criticità relative agli equilibri di bilancio, alla gestione dei residui ed ai rapporti con una società controllata, formalmente segnalate all'Ente con apposite schede di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predette richieste e, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** *** ***

1. Anticipazione di tesoreria

Dall'esame del questionario al rendiconto 2016 (vgs. sezione 1.2.3.1), è emerso che l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per n. 365 giorni e per un importo complessivo pari ad euro 552.207,89. Quest'ultimo dato risulta confermato dai prospetti riepilogativi degli incassi e pagamenti trasmessi a SIOPE dal Tesoriere ove, peraltro, risulterebbe anche l'integrale restituzione dell'anticipazione al 31.12.2016. A margine, è stata rilevata la non corretta compilazione della tabella 1.2.3.1 in quanto non sono stati indicati gli oneri finanziari conseguenti all'anticipazione utilizzata.

Per altro verso, dal controllo svolto sugli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2016 trasmessi alla BDAP e al Ministero dell'Interno, è stato riscontrato che il predetto importo di cui sopra non è stato accertato sul titolo VII dell'entrata (anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere), ma è stato imputato al titolo V (entrate da riduzione di attività finanziarie).

Con nota del 7 marzo 2019, il Comune di Valchiusa (ovvero l'Ente nel cui ambito è stato fuso il Comune di Vico Canavese unitamente ai comuni di Trausella e Meugliano), ha in primo luogo premesso che il Comune di Vico Canavese, nel tempo, ha subito, per pensionamenti e mobilità, un "*continuo avvicendamento del personale dipendente e la stessa carica di responsabile del servizio finanziario è stata assunta da soggetti diversi in alcuni periodi anche con ricorso ad incarichi esterni in mancanza di figure all'interno che avessero il profilo adeguato*".

Ciò posto, l'Ente rappresenta che ha provveduto, unitamente al tesoriere, a ricostruire l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, avvenuta solo per alcuni periodi dell'anno, per un totale di 130 giorni (distribuiti in tre periodi dell'anno) e non di 365 giorni. È stato confermato invece l'importo complessivo dell'anticipazione richiesta, pari ad euro 552.207,89, con un massimo scoperto pari ad euro 110.334,41. Per il ricorso a tale istituto, l'Amministrazione comunale ha sostenuto un costo complessivo pari ad euro 98,51.

In ordine, invece, alla non corretta contabilizzazione di tale anticipazione (imputata al titolo V anziché al titolo VII dell'entrata), l'Ente ha confermato l'erronea allocazione in bilancio di tale voce, assicurando che nel bilancio relativo all'anno 2017 è stata effettuata una correzione di tale codifica.

Infine, con le memorie presentate in data 30 ottobre 2019, l'Ente ha evidenziato che né il Comune di Vico Canavese negli anni 2017 e 2018, né il Comune di Valchiusa nei primi dieci mesi del 2019 hanno più fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Al riguardo, nel prendere atto della circostanza che il ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2016 ha riguardato il più limitato arco temporale di 130 giorni, distribuiti in tre periodi dell'anno, si evidenzia che, ad ogni modo, il ricorso a tale istituto rappresenta tendenzialmente un indice di sofferenza finanziaria che richiede particolare attenzione da parte dell'Ente interessato, tenuto ad individuare le cause di tale criticità e ad adottare ogni iniziativa utile a non esporre il proprio bilancio a tali tensioni, che potrebbero preludere a situazioni di squilibrio, anche di portata strutturale.

Si prende atto che nei successivi anni 2017 e 2018 il Comune di Vico Canavese, e nel corso del 2019 il Comune di Valchiusa, non hanno più fatto ricorso a tali anticipazioni.

2. Verifica degli equilibri di bilancio: fondo pluriennale vincolato di entrata dell'anno 2016

Dai controlli svolti sui dati riportati negli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2016, presenti in BDAP e sulla banca dati del Ministero dell'Interno, risulta un fondo pluriennale vincolato (di seguito: FPV) di entrata di parte corrente di euro 20.810,18 e un FPV di entrata di parte capitale di euro 146.942,19.

Tali valori trovano corrispondenza con quanto previsto dalla Delibera della Giunta Comunale n. 13 del 13.04.2016 (rinvenuta sul sito istituzionale del Comune) mediante la quale l'Ente ha disposto, nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2015, la variazione di bilancio finalizzata a reimputare negli esercizi successivi al 2015 gli impegni finanziati con le quote di FPV di spesa come sopra determinate (euro 20.810,18 di FPV di spesa corrente ed euro 146.942,19 di FPV di spesa capitale).

Si rileva, tuttavia, che tali dati non risultano in linea con quanto indicato nel quadro relativo al risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 pubblicato dall'Ente nella correlata sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", ove il dato del fondo pluriennale vincolato non risulta valorizzato.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dai nuovi principi contabili (cfr. punto 5.4 dell'allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011), il FPV iscritto in entrata, distinto in parte corrente

e parte in conto capitale, deve essere pari alla sommatoria degli accantonamenti per FPV stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente.

Anche i dati rilevati sia dal certificato al rendiconto 2015 trasmesso al Ministero dell'Interno sia dalla relazione della Giunta comunale al rendiconto 2015 (pagg. 12 e 13 dell'allegato alla D.G.C. n. 14 del 05.04.2016 rinvenuto sul sito istituzionale dell'Ente) confermano la mancata valorizzazione del FPV di spesa all'interno del prospetto relativo al risultato di amministrazione. Infatti, dagli stessi risultano i seguenti dati:

Risultato di amministrazione	180.791,37
Fondi vincolati	52.572,47
Fondi per il finanziamento di spese c/capitale	7.409,73
Fondi ammortamento	13.771,91
Fondi non vincolati	107.037,26

In sede istruttoria, l'Ente ha confermato l'errore commesso nella redazione del prospetto relativo al risultato di amministrazione dell'anno 2015, nel quale non sono stati valorizzati i FF.PP.VV. di spesa risultanti dal provvedimento relativo al riaccertamento ordinario 2015 e corrispondenti ai FF.PP.VV. indicati in entrata nel 2016, per cui tale risultato di amministrazione (al 31.12.2015) ricalcolato come di seguito illustrato, registra un disavanzo di amministrazione:

Risultato di amministrazione	180.791,37
fondo pluriennale vincolato di spesa corrente	20.810,18
fondo pluriennale vincolato di spesa capitale	146.942,19
Risultato di amministrazione 2015 al netto fondo pluriennale vincolato di spesa come risultante da Delibera di Giunta Comunale del 13.04.2016 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi	13.039,00
Parte accantonata (secondo la nuova classificazione D.Lgs. 118/2011)	66.344,38
Parte vincolata (secondo la nuova classificazione D.Lgs. 118/2011)	0,00
Parte destinata (secondo la nuova classificazione D.Lgs. 118/2011)	7.409,73
Parte disponibile 2015 (secondo la nuova classificazione D.Lgs. 118/2011)	**- 60.715,11**

Peraltro, dalla consultazione dei dati presenti nella BPDAP, è emerso che, nel corso del 2016, l'Ente ha utilizzato avanzo di amministrazione 2015, per euro 36.000,00, per garantire la copertura sia di spese correnti, sia di spese per investimenti. Tale importo non trovava copertura nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2015.

Al riguardo l'Ente, consapevole che, a fronte del predetto errore di determinazione del risultato di amministrazione del 2015, avrebbe dovuto assumere i provvedimenti necessari a ripianare il disavanzo generatosi, ha fornito elementi volti a dimostrare come, nella gestione delle annualità successive, vi sia stato comunque un recupero effettivo di tale disavanzo, anche tenendo conto delle quote di avanzo di amministrazione applicate nell'anno 2016 e nell'anno 2017 (pari rispettivamente ad euro 36.000,00 e ad euro 5.500,00) e sostanzialmente prive di copertura.

Nello specifico, l'Ente ha delineato la seguente evoluzione dei dati del proprio bilancio:

Disavanzo al 31.12.2015	**- 60.715,11**
Avanzo erroneamente applicato al bilancio 2016	- 36.000,00
Avanzo disponibile 2016	78.884,07
Disavanzo al 31.12.2016	**- 17.831,04**
Avanzo erroneamente applicato al bilancio 2017	- 5.500,00
Avanzo disponibile 2017	28.428,68
Situazione al 31.12.2017	**5.097,64**

Tale ricostruzione, confermata dall'Ente anche con le memorie del 30 novembre 2019, è volta a dimostrare, attraverso la rielaborazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, il recupero del disavanzo di amministrazione formatosi nel 2015.

Al riguardo si evidenzia che l'Ente, a onor del vero, risulterebbe essere riuscito a recuperare il predetto disavanzo nel 2016, anno in cui il valore dell'equilibrio economico-finanziario finale era pari ad euro 124.048,46 (così come rilevato dal quadro contabile della "Verifica degli equilibri" allegato al rendiconto 2016); valore che, decurtato della quota di 36.000,00 di avanzo di amministrazione 2015 erroneamente applicata, risulta comunque capiente per assorbire il predetto disavanzo di euro 60.715,11.

Di tale circostanza si prende atto e si rileva, ad ogni modo, che la predetta criticità ha comunque costituito una grave irregolarità contabile che ha determinato la mancata emersione di un disavanzo che l'Ente avrebbe dovuto recuperare assumendo i provvedimenti previsti dall'art. 188 del TUEL.

Tale disavanzo, ad ogni modo, risulta effettivamente recuperato dall'Ente, che nell'anno 2018 (ultimo anno di vita prima della fusione) ha mantenuto una situazione di equilibrio, avendo conseguito un risultato di amministrazione pari ad euro 643.905,77, che, al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, nella sua parte disponibile è pari ad euro 58.331,71.

3. Gestione dei residui e parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Dall'esame della documentazione desunta dal certificato al rendiconto 2016 inoltrato al Ministero dell'Interno risulta il mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*".

Inoltre, dal controllo su BDAP dei dati riportati nei prospetti contabili allegati al rendiconto 2017 (cfr. i prospetti relativi alle "Spese" e al "Risultato di amministrazione") è emerso che la gestione dei residui presenta un saldo negativo così come di seguito dettagliato:

Tabella a) – Rendiconto 2017 - gestione dei residui (valori in euro)

	Anni precedenti	**Competenza 2017**	**Totali**
Residui attivi	101.538,03	277.381,2	378.919,23
Residui passivi	147.875,99	472.283,10	620.159,09
Saldo	- 46.337,96	- 194.901,90	- 241.239,86

Tabella b) – Rendiconto 2017 - residui passivi – rapporto residui Titolo I/residui complessivi (valori in euro)

Spese correnti			
	Totali	**Competenza 2017**	**Anni precedenti**
Complessivi	620.159,09	472.283,1	147.875,99
Titolo I	423.848,15	288.782,63	135.065,52
Rapporto %	68%	61%	91%
Spese in conto capitale			
	Totali	**Competenza 2017**	**Anni precedenti**
Complessivi	620.159,09	472.283,1	147.875,99
Titolo II	191.609,90	180.604,39	11.005,51
Rapporto %	32%	39%	9%

Dalla tabella b) emerge che circa il 91% dei residui passivi provenienti da esercizi finanziari antecedenti al 2017 e il 61% dei residui passivi di competenza del 2017 derivano da spese del titolo I - Spese correnti, fermo restando che anche per tale anno non è stato osservato il predetto parametro di deficitarietà strutturale n. 4.

L'Ente, con una prima nota del 7 marzo 2019, in risposta ad una richiesta istruttoria riguardante l'anno 2016, ha confermato il mancato rispetto di tale parametro di deficitarietà per tre anni consecutivi (2016-2018), riconoscendo la portata strutturale di tale criticità ed affermando l'intenzione di "*rivedere la procedura interna tesa al rispetto e al miglioramento dei tempi medi di pagamento con nuove direttive da impartire agli uffici*"; nel contempo ha evidenziato come "*una verifica dei tempi medi di pagamento indipendentemente dai debiti residui evidenzia un netto miglioramento nell'annualità 2018 (+4,16) rispetto al 2017 (+25,73)*".

Con nota del 19 luglio 2019, in risposta ad altra richiesta istruttoria riguardante l'anno 2017, l'Ente ha segnalato per l'anno 2018 un miglioramento nella gestione dei residui passivi fornendo i seguenti dati, dai quali emerge un saldo attivo dei residui totali e di competenza, ed una sensibile riduzione del saldo negativo dei residui di anni pregressi:

	Anni precedenti	**Competenza 2018**	**Totali**
Residui attivi	142.760,65	700.725,30	843.485,95
Residui passivi	157.356,53	274.071,88	431.428,41
Saldo	- 14.595,88	426.653,42	412.057,54

Il miglioramento del saldo della gestione dei residui, precisa l'Ente, è "*condizionato in positivo dall'accertamento della quota di crediti spettanti dalla Società Vico energia Srl pari ad € 535.117,61 completamente svalutata da FCDE stante la caratteristica di residuo attivo di difficile esazione. Saldo dei residui che al netto dell'accertamento sopra riportato è comunque migliorato rispetto al 2017*".

Con specifico riguardo ai residui passivi, inoltre, l'Ente ha fornito i dati relativi all'anno 2018, per i quali segnala un leggero miglioramento del rapporto dei residui complessivi rispetto ai residui del titolo I.

Spese correnti			
	Totali	**Competenza 2018**	**Anni precedenti**
Complessivi	431.428,41	274.071,88	157.356,53
Titolo I	286.752,27	165.516,07	121.236,20
Rapporto %	66%	60%	77%
Spese in conto capitale			
	Totali	**Competenza 2018**	**Anni precedenti**
Complessivi	431.428,41	274.071,88	157.356,53
Titolo II	131.323,21	97.482,84	33.840,37
Rapporto %	30%	36%	22%

Dalla predetta tabella emerge, ad ogni modo, una riduzione non marginale del rapporto tra i residui complessivi degli anni precedenti rispetto ai medesimi residui del solo titolo I che, rispetto al 2017 in cui era pari al 91%, nel 2018 è sceso al 77%.

Con riguardo al parametro di deficitarietà n. 4, l'Ente evidenzia come nel 2018 l'indice rappresentativo di tale parametro (sebbene non più valido per tale anno) è sceso dal 62%, del 2017, al 43%.

Per i residui passivi di parte capitale, per cui si registrano dati pressoché stazionari, viene segnalato che gli stessi hanno tempi di pagamento diversi dalla gestione corrente considerata la natura della spesa in conto capitale.

In ordine alle azioni intraprese per la risoluzione delle predette criticità, l'Ente rappresenta che:

- per un verso "[l]*'anzianità dei residui passivi giacenti è comunque migliorata e gli impegni mantenuti a rendiconto come residu*[i] *passivi aventi maggiore anzianità sono legati a situazioni particolari di debito in una fase di precontenzioso che ne ha determinato il mantenimento ma di fatto non ne ha permesso ad oggi la liquidazione*";
- per altro verso "[l]*e indicazioni dell'amministrazione recepite dagli uffici hanno consentito di migliorare le tempistiche della fase di gestione della spesa (tempi di accettazione fattura elettronica, liquidazione e pagamento)*".

Al riguardo, nel prendere atto delle risposte fornite dall'Ente, si evidenzia che, sebbene nel 2018 la gestione dei residui sembra migliorare, permangono le criticità relative a tale gestione che, per quanto concerne i residui passivi, hanno comportato la violazione del parametro di deficitarietà n. 4 nel 2016 e nel 2017 (con riferimento al rendiconto 2018 trovano infatti applicazione i nuovi parametri obiettivi determinati con D.M. 28 dicembre

2018, emesso dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Peraltro, si evidenzia, come segnalato dallo stesso Ente, che la gestione dei residui del 2017 è caratterizzata dal riconoscimento di crediti per il consistente importo di euro 535.117,61 nei confronti di Vico Energia S.r.l.; crediti sul cui esatto ammontare ancora non vi è certezza per quanto esposto nel successivo punto 5.4.

A prescindere da tale aspetto, la Sezione rileva la necessità che l'Ente ponga in essere ogni iniziativa utile a migliorare la gestione dei residui, con particolare riguardo allo smaltimento dei residui passivi, fermo restando che gli effetti delle azioni già intraprese in tal senso potranno essere oggetto di rivalutazione in sede di esame dei rendiconti degli esercizi successivi, per i quali, peraltro, dovrà essere valutato l'impatto sul bilancio del Comune di Valchiusa, ovvero l'Ente che dal 1° gennaio 2019 ha incorporato il Comune di Vico Canavese, unitamente ai Comuni di Trausella e Meugliano. Sul punto, con le memorie presentate in data 30 ottobre 2019, il Comune di Valchiusa ha evidenziato che, al 1° gennaio 2019, i residui passivi del titolo I delle spese erano pari ad euro 358.895,06, ovvero al 67,50% del totale dei residui passivi pari ad euro 531.642,44. Al 28 ottobre 2019, a seguito dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno, i residui passivi del titoli I si sono ridotti ad euro 172.733,52, pari al 67,48% dei residui passivi, pari complessivamente ad euro 255.980,84%.

4. Gestione del contenzioso riguardante le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 03.08.2015 (TARI 2015) e n. 7 del 06.04.2017 (TARI 2017)

Con le note del Gruppo Indipendente del Comune di Vico Canavese del 16.05.2017 (prot. int. n. 6715 del 24.05.2017) e del 30.05.2017 (prot. int. n. 7063 del 07.06.2017) è stata segnalata a questa Sezione la sentenza del TAR Piemonte n. 1483 reg. prov. coll., pubblicata il 01.12.2016, avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione consiliare n. 21 del 03.08.2015 con la quale venivano stabilite le tariffe da applicare in materia di tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015.

A tal proposito l'Ente è stato invitato a relazionare in merito agli effetti prodotti dalla menzionata sentenza sugli equilibri di bilancio e sulle conseguenti azioni poste in essere in sede di rendiconto 2016, nel caso in cui la deliberazione annullata prevedesse per l'esercizio 2015 un maggiore gettito rispetto agli esercizi precedenti.

È stato inoltre richiesto di relazionare circa la tempestività dell'analoga delibera di determinazione delle tariffe relative alla TARI per il 2017 (Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 6 aprile 2017).

Con la già citata nota del 7 marzo 2019, l'Ente ha fornito una dettagliata ricostruzione della vicenda, i cui tratti salienti, in sintesi, si possono così riepilogare.

Per garantire l'integrale copertura del costo del servizio di igiene urbana relativo all'anno 2015, per il quale era stato registrato un aumento di circa 30.000 euro (da euro 133.905,87 del 2014 ad euro 163.000,01 del 2015), il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 3 agosto 2015 deliberava l'aumento della TARI da applicare nel medesimo anno d'imposta.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: M.E.F.) richiedeva l'annullamento in autotutela di tale deliberazione in quanto adottata oltre il termine del 30 luglio 2015, previsto dalla normativa nazionale per l'adozione del bilancio di previsione.

Il Comune riteneva di non ottemperare a tale invito dovendo assicurare la copertura del predetto servizio, fermo restando che era in attesa di un intervento legislativo che sanasse tale situazione considerato il rilevante numero di Comuni (866) interessati dalla medesima problematica, provocata anche dal ritardo con cui il M.E.F. aveva comunicato i dati del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, necessari per redigere il bilancio di previsione.

Il M.E.F. proponeva ricorso al TAR Piemonte per l'annullamento di tale deliberazione a cui l'Ente dava comunque attuazione auspicando il predetto intervento legislativo, così come già avvenuto con riferimento alle tariffe TARI dell'anno 2014, approvate dopo il termine del 30 settembre 2014 e la cui legittimità fu assicurata dall'art. 10, comma 12 *quinquiesdecies*, del D.L. n. 192 del 2014.

Con l'art. 1, comma 49, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) fissava, invece, nel 31 luglio 2015 il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe TARI.

Il TAR Piemonte, con sentenza n. 1483/2016 (depositata il 1° dicembre 2016), accoglieva il ricorso del M.E.F. annullando la deliberazione n. 21 del 2015 di aumento delle tariffe TARI per il 2015 che, in pendenza di giudizio, l'Ente aveva comunque applicato.

Nelle more del passaggio in giudicato della predetta sentenza, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 6 aprile 2017 approvava il piano finanziario TARI per il 2017 sulla base dei dati comunicati dal gestore del servizio che prevedevano una riduzione dei costi rispetto a quelli approvati per l'anno 2016 con deliberazione consiliare n. 11 del 30 aprile 2016.

Considerato che la diminuzione dei costi ammontava a circa 30.000 euro (costi diminuiti da euro 180.000,00 ad euro 148.333,04), cifra equivalente all'aumento registrato tra il 2014 e il 2015, l'Ente si orientava a rideterminare in diminuzione le tariffe TARI per il 2017, ritenendo di poter operare, sostanzialmente, una compensazione tra l'imposta

ormai versata per il 2015, sulla base della deliberazione annullata, e l'imposta che i contribuenti avrebbero dovuto versare per il 2017 se l'Ente avesse continuato ad applicare le tariffe del 2016.

In particolare, non potendo effettuare una compensazione diretta tra tali partite, con deliberazione consiliare n. 7 del 7 aprile 2017, venivano rideterminate in diminuzione le tariffe TARI per il 2017.

Anche tale deliberazione veniva impugnata dal M.E.F. in quanto adottata in ritardo rispetto al termine del 31 marzo 2017 e stante l'orientamento dell'Ente a non annullare in autotutela tale deliberazione così come richiesto dal predetto Dicastero.

Il TAR Piemonte, con sentenza n. 39 del 9 gennaio 2018 accoglieva parzialmente il ricorso del M.E.F., confermando la violazione da parte del Comune del termine per la deliberazione della modifica delle tariffe TARI per il 2017 e specificando che la relativa deliberazione poteva produrre i suoi effetti solo per il periodo successivo alla sua adozione, precludendone l'applicazione retroattiva all'intero anno di imposta 2017 così come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 secondo cui, in caso di approvazione successiva all'inizio dell'esercizio, purché entro la data di approvazione del bilancio di previsione, le relative tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Tale sentenza, su appello proposto dal M.E.F., veniva riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 945 dell'8 febbraio 2019 con la quale veniva evidenziato che le tariffe TARI approvate oltre il termine previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, avrebbero potuto trovare applicazione solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, escludendo la possibilità di riconoscere un'efficacia intertemporale a tali tariffe per la parte dell'anno successivo alla loro approvazione.

Nelle more della definizione del predetto gravame, tuttavia, l'Ente, in forza della sentenza di primo grado, applicava per il 2017 le tariffe approvate per tale anno, ritenendo di non poter applicare tariffe che avrebbero determinato un gettito superiore rispetto a quello necessario per la copertura dei relativi servizi, con conseguente obbligo di restituzione della quota eccedente.

In esito ai predetti giudizi, l'Ente si è trovato a dover definire, da un lato, i rapporti con i contribuenti interessati dalla riscossione di un maggior importo per la TARI 2015 per l'applicazione delle tariffe annullate dal T.A.R. con sentenza n. 1483 del 2016, e dall'altro, i rapporti con i contribuenti interessati dalla riscossione di un minore importo a titolo di TARI per l'anno 2017 per l'utilizzo di tariffe che avrebbero potuto produrre effetti solo dal 2018 così come deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 945 del 2019.

Al riguardo l'Ente ha affermato che "[c]*onsiderato che i termini per procedere al rimborso e al recupero di tali somme scadranno rispettivamente nel 2020 e nel 2022* […*omissis*…] *provvederà quanto prima ad effettuare la verifica delle somme dovute dai soggetti passivi TARI nel 2015 e nel 2017 rispetto a quelle riscosse dal Comune, procedendo – nel caso di contribuenti presenti in entrambe le annualità d'imposta – ad una compensazione delle maggiori somme versate nel 2015 con la maggiore TARI dovuta per l'anno 2017, mentre tutte le ulteriori partite debitorie-creditorie verranno regolate nell'ambito della TARI 2020 (non essendo più possibile intervenire in variazione del Piano Finanziario 2019, inserendo le eventuali maggiori somme in entrata ed in uscita, ancora da accertare), ovvero, nel caso in cui il cittadino lo richieda, mediante l'emissione di provvedimenti di rimborso ove dovuti*".

Con la successiva nota del 19 luglio 2019, l'Ente, oltre ad evidenziare la necessità di non poter utilizzare specifici software per la definizione di tali posizioni per cui vi sta procedendo manualmente con conseguente aggravio di tempo, ha precisato che, sulla base di un sommario calcolo delle aliquote da applicare "*per il 2015 le posizioni di debito da parte del Comune dovrebbero ammontare a circa 30.000 euro, mentre per il 2017 il Comune vanterebbe posizioni a credito per circa 35.000 euro"* per cui l'Ente non dovrebbe trovarsi a dover fronteggiare ulteriori passività.

Da ultimo, con le memorie del 30 ottobre 2019, l'Ente ha fornito dati aggiornati dai quali emerge che, in esito alle procedure di ricalcolo che hanno riguardato circa 850 utenti, è emerso a carico del Comune un saldo debitorio di euro 15.079,00, soggetto ad una trascurabile variazione in aumento o in diminuzione derivante dalla definizione di alcune posizioni in corso di esame.

L'Ente ha poi precisato che, per la copertura del predetto saldo negativo, ha predisposto una variazione del bilancio 2019-2020 in corso di approvazione con la quale è stata inserita una maggiore spesa nell'anno 2020.

Presto atto di tali ultimi chiarimenti, la Sezione, nel rimarcare la necessità che l'Ente rispetti la tempistica prevista dalla legge per la determinazione delle aliquote della TARI al fine di non incorrere in ulteriori contenziosi che costituiscono un significativo aggravio per la gestione delle risorse di bilancio, evidenzia come la definizione di ogni singola posizione dovrà avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, per cui ciascun contribuente dovrà essere edotto delle modalità di determinazione della tassa dovuta per i diversi periodi d'imposta, con la specificazione dell'eventuale importo ancora da versare, ovvero di eventuali crediti rimborsabili.

Le specifiche modalità di definizione di tali rapporti rientra nell'autonoma determinazione dell'Ente, ferma restando la necessità di evitare forme di compensazione che possano far gravare su alcuni contribuenti porzioni di tassa non dovuta.

5. Rapporti con Vico Energia S.r.l. in liquidazione

Nella presente sezione si espongono alcune problematiche, sempre segnalate dal Gruppo Indipendente del Comune di Vico Canavese con le note indicate al punto 4., riguardanti i rapporti dell'Ente con Vico Energia S.r.l., società il cui capitale è distribuito tra il Comune di Vico Canavese (ora Valchiusa), per una quota del 60%, ed il Consorzio Azienda Servizi Ambiente (di seguito: ASA o Consorzio) per la restante quota del 40%.
Si precisa che ASA (nel 2010 collocata in amministrazione straordinaria) rappresentava lo strumento associativo attraverso il quale gli enti consorziati (tra cui Vico Canavese), direttamente e/o a mezzo della rappresentanza delle Comunità Montane, pianificavano, programmavano ed attuavano in forma associata ed integrata gli interventi inerenti i servizi pubblici locali e le altre attività facenti parte dell'oggetto sociale del Consorzio.
Per una migliore disamina dei fatti, si riepilogano i principali momenti di vita di Vico Energia S.r.l. (ora in liquidazione) e dei suoi rapporti con l'Ente, così come rilevabili dai documenti inviati dall'Amministrazione comunale nel corso delle istruttorie svolte per l'esame dei rendiconti relativi agli anni 2016 e 2017.

5.1. Origine ed evoluzione di Vico Energia S.r.l. e dei suoi rapporti con l'Ente

Vico Energia S.r.l. è stata costituita nel 2005 a seguito di deliberazione consiliare n. 5 del 23 marzo 2005 riguardante un Piano di Sviluppo Rurale (2000-2006) nel cui ambito veniva elaborato un progetto di realizzazione di un centro di consumo di biomasse forestali per la produzione di energia ed annessa rete di teleriscaldamento.
Per l'attuazione di tale progetto si deliberava la costituzione di una società a responsabilità limitata, a maggioranza comunale, che vedeva nel Consorzio ASA il socio attuatore dell'iniziativa; contestualmente si approvava il testo di una convenzione tra il Comune e l'istituenda società a controllo pubblico per la definizione dei rapporti contrattuali e societari.
Il progetto traeva origine da un contributo di euro 250.000,00 assegnato all'Ente dalla Provincia di Torino e da un altro contributo di euro 720.000 (in seguito ridottosi ad euro 698.359,84) erogato dalla Regione Piemonte per la realizzazione di un ampliamento del centro di consumo di biomasse forestali per la produzione di energia e dell'annessa rete di teleriscaldamento.

L'iniziativa veniva inserita in un quadro più ampio di azioni finalizzate a fornire il servizio di teleriscaldamento non soltanto alla maggior parte del centro abitato di Vico Canavese, Novareglia e della frazione Drusacco, ma anche al confinante Comune di Meugliano.
Entrambi gli interventi dovevano assicurare un adeguato coordinamento fra la fase di costruzione e la fase di gestione, vista l'importanza prevalente dell'aspetto gestionale e la strumentalità e propedeuticità del momento costruttivo.
Per la realizzazione dei progetti l'Ente individuava in ASA il soggetto in possesso del *know how* per i servizi da realizzare e di adeguata capacità economico finanziaria per il finanziamento dei progetti.
Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 si rendeva quindi necessario costituire una società a capitale pubblico maggioritario per l'erogazione del servizio di fornitura del calore e per la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del servizio.
A tal fine ASA, in virtù dell'affidamento delle attività e dei servizi, si è dichiarato disponibile a partecipare finanziariamente alla realizzazione dell'impianto e dell'annessa rete di teleriscaldamento. In particolare, a fronte di un importo complessivo per la realizzazione di entrambi i progetti stimato in euro 2.473.865,00, il Consorzio avrebbe assicurato la copertura di una quota pari ad euro 1.503.865,00, e la restante parte avrebbe trovato copertura con i contributi della Regione e della Provincia di Torino.
Nel contempo, il Comune riconosceva l'impossibilità di partecipare economicamente all'operazione per mancanza delle relative risorse finanziarie così come espressamente detto nel preambolo della deliberazione consiliare n. 5 del 2015. Condizione ribadita nell'allegato B di detta deliberazione che, tra gli elementi essenziali della convenzione che sarebbe stata sottoscritta con l'istituenda società, prevedeva che il Comune non avrebbe dovuto sostenere alcun onere né per la fase di costruzione né per la fase di gestione dell'impianto e della rete di teleriscaldamento.
Veniva quindi costituita Vico Energia S.r.l. (di seguito anche: Società), con un capitale sociale di euro 10.000,00, ripartito tra il Comune di Vico Canavese (per il 60%) ed il Consorzio ASA (per il 40%). Di tale società veniva nominato Presidente del Consiglio di amministrazione il Sindaco *pro tempore* di Vico Canavese, che conservava ininterrottamente tale incarico fino al mese di gennaio dell'anno 2019, momento in cui assumeva l'incarico di liquidatore della società.
Il 30 maggio 2006 il Comune e la Società sottoscrivevano una prima convenzione per la realizzazione e gestione degli impianti e della rete di teleriscaldamento sul territorio comunale, finalizzata all'erogazione del servizio di fornitura di calore agli utenti; l'importo del contratto veniva quantificato in euro 2.473.863,85. Convenzione sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Società.

Secondo tale convenzione:

- l'erogazione del servizio di fornitura di calore agli utenti sarebbe dovuta iniziare dalla stagione 2006/2007;
- la proprietà degli impianti e della rete di teleriscaldamento sarebbe rimasta del Comune che li avrebbe concessi in uso alla Società per la durata della concessione;
- il Comune si impegnava a fornire, ove richiesta, la garanzia a favore della Società per il finanziamento dell'iniziativa per una quota proporzionale alla percentuale di possesso del capitale della Società;
- sempre il Comune si impegnava a corrispondere alla Società l'importo complessivo di euro 2.473.863,85, da versare sulla base dei vari stati di avanzamento lavori (cc.dd. S.A.L.) e fatto salvo un eventuale conguaglio finale. Nel contempo, il Comune avrebbe introitato i contributi della Regione e della Provincia di Torino pari ad euro 948.359,84 e la Società si impegnava a versare al Comune, quale corrispettivo per la concessione e per l'uso delle reti e degli impianti l'importo di euro 1.560.000,00 a titolo di canone anticipato, da corrispondersi *una tantum* in proporzione ai singoli S.A.L.;
- la Società si impegnava, inoltre, a versare all'Ente un canone annuale pari al 5%, oltre I.V.A., dei corrispettivi incassati per il servizio di fornitura di calore, da corrispondere entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio;
- la Società, per il riscaldamento di determinati edifici comunali, riconosceva altresì al Comune uno sconto del 50%, I.V.A. inclusa, rispetto alle tariffe applicate ai privati.

In data 25 settembre 2006, con determinazione n. 64, il Responsabile del Servizio tecnico dell'Ente (ruolo rivestito dal Sindaco *pro tempore* del medesimo Ente nonché Presidente del Consiglio di amministrazione di Vico Energia S.r.l.), visto lo stato finale dei lavori relativi al progetto finanziato con fondi regionali, procedeva ad una rendicontazione di tali lavori, necessaria per dimostrare alla Regione Piemonte l'effettiva esecuzione degli stessi ai fini dell'erogazione del più volte richiamato finanziamento. Rendicontazione che attestava costi complessivi di euro 1.493.944,31. Da tale importo veniva stralciato il costo per la realizzazione dell'impianto elettrico dovendo l'Ente rispettare la tempistica di rendicontazione finale alla Regione.

In data 27 dicembre 2006, con determinazione n. 89, il medesimo Responsabile del Servizio tecnico approvava la contabilità finale relativa al progetto finanziato con fondi provinciali il cui quadro economico evidenziava costi complessivi per euro 979.919,54.

La somma dei predetti importi è esattamente di euro 2.473.863,85, ovvero l'ammontare indicato nella convenzione quale costo di realizzazione dell'opera indicato

In data 20 ottobre 2008 il Consiglio Comunale dell'Ente, presieduto dal medesimo Sindaco *pro tempore,* con deliberazione n. 36, approvava la sottoscrizione di un prestito

ordinario con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (C.D.P.) per un trasferimento in conto capitale in favore di Vico Energia S.r.l.

Nello specifico, in tale deliberazione veniva specificato che:

- l'impianto finanziato con fondi regionali e provinciali era stato solo in parte realizzato e che il costo totale di realizzazione dell'opera ammontava complessivamente ad euro 4.582.650,44, I.V.A. compresa;
- Vico Energia S.r.l. il 30 giugno 2008 aveva dichiarato la temporanea impossibilità di addivenire alla conclusione di un mutuo per la copertura dell'investimento, per cui proponeva, per la copertura della quota garantita dal Comune, l'accensione di un prestito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

L'Ente deliberava pertanto la sottoscrizione di un prestito ordinario di scopo con C.D.P. dell'importo di euro 1.360.000,00, da restituire in 30 anni, per finanziare una parte dei lavori di completamento della centrale e della rete di teleriscaldamento.

In data 29 novembre 2008, con determinazione n. 49, il Responsabile del Servizio tecnico, sempre nella persona del Sindaco *pro tempore*, disponeva la sottoscrizione del predetto contratto di prestito al fine di reperire le risorse necessarie per effettuare un trasferimento in conto capitale in favore di Vico Energia S.r.l.; contratto il cui piano di ammortamento prevede il pagamento, da parte del Comune, di rate fino al 30 giugno 2039.

In data 23 marzo 2009 il Comune incassava una prima quota di euro 105.770,00 del canone anticipato che la Società si era impegnata a versare all'Ente per l'esecuzione dell'impianto.

In data 22 aprile 2009 il Consiglio Comunale, presieduto dal medesimo Sindaco *pro* tempore, con deliberazione n. 20 disponeva la modifica del precedente accordo del 30 maggio 2006 prevedendo, tra l'altro:

- l'incremento della durata della convenzione, estendendola da 30 a 45 anni, precisando che l'erogazione del servizio aveva avuto inizio nell'anno 2008 e non nell'anno 2006/2007;
- la riduzione del corrispettivo dovuto dalla Società per la gestione del servizio, ridotto dal 5% all'1%;
- la riduzione dello sconto riconosciuto dalla Società per l'erogazione del servizio per alcuni edifici comunali, ridotto dal 50% (indicato quale mero errore materiale) al 5%.

Come motivazione di tali importanti modifiche, nella deliberazione si legge unicamente "[r]*itenuto opportuno e necessario modificare la suindicata convenzione* [ovvero la convenzione del 2006 – ndr.]".

In data 29 maggio 2009 il Comune e la Società modificavano la prima convenzione nei termini appena specificati con un atto sottoscritto dal medesimo Sindaco *pro tempore* nella duplice veste di rappresentate legale dell'Ente e Presidente del Consiglio di amministrazione di Vico Energia S.r.l.

Tale convenzione, contenente clausole peggiorative della posizione del Comune, veniva sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* a circa una settimana dalle elezioni amministrative tenutesi nei giorni 6 e 7 giugno 2009, in esito alle quali il predetto Sindaco non veniva rieletto.

Dai documenti prodotti dall'Ente emerge poi che, con nota del 9 agosto 2017, il Consorzio ASA, nella persona del Commissario straordinario nominato dal Tribunale di Ivrea nel 2010 a seguito dell'accertamento dello stato di insolvenza del Consorzio (posto in amministrazione straordinaria), sollecitava Vico Energia S.r.l. al pagamento dell'importo di euro 1.905.318,80, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori di progettazione e realizzazione della rete di teleriscaldamento eseguiti dal Consorzio.

Dall'esame di un parere legale reso in data 25 settembre 2017 su richiesta del Comune per conoscere gli adempimenti da porre in essere per l'attuazione del D.Lgs. n. 175 del 2016, emerge che:

- Vico Energia S.r.l. aveva realizzato gli impianti e la rete di teleriscaldamento, resa operativa nell'anno 2008;
- la Società era gestita da un amministratore unico e non aveva dipendenti;
- il Consiglio Comunale, con determinazione n. 8 del 30 aprile 2014, aveva disposto la vendita di Vico Energia S.r.l. ma la relativa procedura di vendita andava deserta;
- dal bilancio di esercizio del 2016 emergeva una diminuzione del valore della produzione della Società rispetto al 2015 ed un consistente indebitamento della stessa nei confronti del Comune verso il quale veniva riconosciuto un debito di euro 452.310,57 al 31 dicembre 2014 (importo lievemente diverso rispetto a quello determinato dall'organo di revisione del Comune in data 29 aprile 2015).
- nel contempo la Società aveva un debito nei confronti del Consorzio ASA per euro 1.905.318,80, oltre interessi;
- per tale esposizione debitoria non era andato a buon fine un tentativo di transazione avviato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 30 aprile 2013.

Da tale parere emergeva come Vico Energia S.r.l. dovesse rientrare tra le società da inserire nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni in quanto risultavano integrati gli estremi previsti dall'art. 20, lettere b) e d), riferite rispettivamente all'ipotesi di società prive di dipendenti o che abbiano un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti e che abbiano conseguito nell'ultimo triennio un fatturato inferiore ad un milione di euro.

Veniva infine concluso che, tenuto conto delle decisioni già assunte in passato dall'Ente volte all'alienazione della Società, della particolarità della situazione societaria e della esiguità del servizio pubblico reso in relazione ai costi complessivi che la Società si trovava ad affrontare in relazione ai debiti pregressi, non sussistessero ragioni di interesse pubblico che giustificassero il mantenimento della partecipazione del Comune nella Società.

In data 13 marzo 2018 il Comune di Vico Canavese indiceva una procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso per raccogliere manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di Vico energia S.r.l. di proprietà del Comune.

Anche tale procedura andava deserta, per cui la Giunta comunale, con deliberazione n. 32 del 20 luglio 2018 deliberava di procedere alla liquidazione della Società.

A seguito di tale delibera, l'assemblea dei soci di Vico Energia S.r.l., in data 8 ottobre 2018, decideva di porre la società in liquidazione e di nominare liquidatore unico il medesimo soggetto che, come Sindaco *pro tempore* dell'Ente, aveva sottoscritto le due convenzioni del 2006 e del 2009. Il liquidatore veniva contestualmente autorizzato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per garantirne la continuità e preservarne il valore. Il liquidatore individuava in Eurotec Società consortile a r.l. il soggetto cui affittare l'azienda; società di cui lo stesso liquidatore diveniva dipendente con conseguente revoca del suo incarico di liquidatore della Società disposta in data 26 febbraio 2019 per incompatibilità.

5.2. Rapporti dell'Ente con Vico Energia S.r.l.

Si premette che, già con la precedente deliberazione n. 104/2012/SRCPIE/PRSE questa Sezione aveva segnalato la criticità connessa al significativo indebitamento che la società Vico Energia S.r.l. aveva maturato verso i propri creditori e gli stessi soci, invitando l'Ente ad "*assumere le dovute cautele nella gestione delle partecipate come conseguenza di una efficace azione di controllo*".

I bilanci della società Vico Energia S.r.l., rinvenuti sulla banca dati Telemaco, evidenziano, all'interno dello stato patrimoniale, una situazione debitoria pari ad euro 2.663.088,00 per l'esercizio 2016 e pari ad euro 2.584.529,00 per l'esercizio 2017, a fronte di poste dell'attivo che sembrerebbero di non facile monetizzazione (in particolare immobilizzazioni immateriali rispettivamente di euro 2.251.331,00 nel 2016 ed euro 2.188.138,00 nel 2017).

La situazione di indebitamento appare particolarmente grave anche considerato che il socio di minoranza, il Consorzio ASA, come in precedenza accennato, con lettera del 09.08.2017 ha informato l'Ente di aver diffidato la società Vico Energia S.r.l. ad adempiere al pagamento di un proprio credito insoluto pari ad euro 1.905.318,80.

Inoltre, sempre con riferimento alle azioni cautelative previste dalla legge al fine di preservare la sana gestione finanziaria del bilancio dell'ente da potenziali passività, in sede istruttoria per il rendiconto 2016, si richiamava l'art. 167, comma 3 del TUEL il quale dispone che "[è] *data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare* […]"

Si rilevava, al riguardo, che la quota accantonata al 31.12.2016, diversa dal FCDE, risultava pari ad euro 1.058,00. L'accantonamento non risultava, da quanto indicato nella relazione dell'Organo di revisione, indirizzato a coprire gli eventuali rischi finanziari derivanti dalla partecipazione nella Vico Energia s.r.l.

Premesso quanto sopra, l'Ente veniva invitato a relazionare se e quali azioni cautelative avesse posto in essere, anche in attuazione della deliberazione n. 104/2012/SRCPIE/PRSE di questa Sezione, indicando l'effettiva esposizione finanziaria dell'Ente con riferimento alla criticità sopra descritta.

Al riguardo l'Ente, con la nota del 7 marzo 2019, rappresentava che "*in relazione alla precedente deliberazione n. 104/2012 SRCPIE/PRSE si rileva che i crediti comunali di dubbia o improbabile esigibilità nei confronti della società non sono stati valorizzati al fine di finanziamento di spese di bilancio*" e che non erano stati effettuati stanziamenti ai sensi dell'art. 167, comma 3, del TUEL, essendo Vico Energia S.r.l. una società di capitali che risponde dei debiti esclusivamente con il proprio patrimonio.

Con nota del 19 luglio 2019, l'Ente affermava inoltre che:

- sulla base di dati in possesso dello studio di commercialisti della Società, i costi complessivi sostenuti dalla stessa per la realizzazione degli impianti e della rete di teleriscaldamento, secondo la relativa scheda di mastro, ammonterebbero complessivamente ad euro 1.555.167,37. Secondo i contabili della Società, tale importo costituirebbe l'entità totale delle spese di costruzione capitalizzate, sostenute da Vico Energia S.r.l. (importo che potrebbe subire variazioni in aumento con l'approvazione del bilancio 2018),
- l'importo a carico del Comune di Vico Canavese (ed ora del Comune di Valchiusa) è costituito dal costo sostenuto dal mutuo trentennale di euro 1.360.000,00 contratto con C.D.P. il 30 dicembre 2008 a un tasso fisso del 4,31%. Il debito residuo,

anteriormente all'ultima rata pagata il 30 giugno 2019 era di euro 1.098.142,92 (importo annuale delle rate è pari ad euro 81.212,78);

- a seguito del certificato di collaudo, il Comune ha liquidato alla Società l'importo complessivo netto di euro 789.485,32, oltre I.V.A. pari ad euro 78.948,53, mentre, per le spese di progettazione, sicurezza e direzione dei lavori ha liquidato complessivamente euro 98.345,93, oltre I.V.A. per euro 15.451,47. Le predette somme sono state finanziate interamente con i contributi ricevuti dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino;
- con riguardo all'impegno della Società di corrispondere la somma di euro 1.560.000,00 a titolo di canone anticipato durante l'esecuzione dei lavori in proporzione ai singoli S.AL., risulta introitata da parte del Comune soltanto la somma di euro 105.770,00;
- per quanto riguarda la percentuale di copertura del servizio rispetto alla popolazione residente, dal contratto di affitto di azienda commerciale stipulato in data 27.12.2018 tra Vico Energia S.r.l. ed Eurotec Energia S.r.l. per garantire la continuità del servizio, emerge che le utenze sono 80. La media della popolazione residente del Comune di Vico Canavese nell'ultimo quinquennio è di 841 abitanti. La percentuale di copertura del servizio sarebbe quindi del 9,51% (dato approssimativo, che non tiene conto del fatto che tra le predette utenze vi sono anche quelle intestate a cinque edifici comunali).

5.3. Aspetti di rilievo

L'esame dei vari aspetti riguardanti i rapporti tra l'Ente e Vico Energia S.r.l. ha fatto emergere diverse criticità afferenti alle modalità con cui l'Ente ha gestito tali rapporti ed agli impegni finanziari assunti per la realizzazione dell'impianto e della rete di teleriscaldamento.

In primo luogo, desta perplessità la circostanza che il Comune abbia dovuto sottoscrivere con C.D.P. un prestito di euro 1.360.000,00, da restituire in 30 anni (i cui effetti si riverbereranno sul bilancio dell'Ente fino all'anno 2039), sebbene, in sede di deliberazione n. 5 del 2005 di approvazione del progetto, fosse stato puntualizzato che l'Ente non avrebbe avuto le risorse per finanziare l'iniziativa e che aveva selezionato in via diretta il Consorzio ASA quale *partner* per la realizzazione dell'opera e la gestione del servizio considerato, tra l'altro, il possesso di un'adeguata capacità economico finanziaria per il completo finanziamento dei progetti. In particolare, il Consorzio ASA, in virtù dell'affidamento delle attività e dei servizi, secondo quanto indicato dall'Ente nella deliberazione consiliare n. 5 del 2005, si era dichiarato disponibile a partecipare

finanziariamente alla realizzazione dell'impianto e dell'annessa rete di teleriscaldamento. A fronte di un esborso complessivo di euro 2.473.865,00, il Consorzio avrebbe assicurato una quota pari ad euro 1.503.865,00 a copertura totale dei costi, esclusi i contributi della Regione e della Provincia di Torino. Al riguardo si precisa che, tra i documenti prodotti dall'Ente, non sono state reperite informazioni utili a comprendere l'effettiva modalità con cui ASA avrebbe dovuto fornire tale supporto finanziario.

L'Ente, al più, si era impegnato alla sola sottoscrizione di eventuali garanzie qualora necessarie al Consorzio per contrarre i finanziamenti utili alla realizzazione dell'opera.

La sottoscrizione di tale prestito ha così fatto gravare direttamente sull'Ente parte dei costi di realizzazione dell'opera, con un aggravio di spesa corrispondente agli interessi dovuti, complessivamente almeno pari ad euro 932.331,26, ovvero la somma degli interessi che l'Ente deve corrispondere all'Istituto sulla base di un piano di ammortamento prodotto dall'Amministrazione comunale, che riepiloga l'importo delle diverse rate da pagare entro il 30 giugno 2039. Si precisa che la predetta quantificazione degli interessi è da considerarsi parziale in quanto non ricomprende le prime cinque rate del piano di ammortamento, non indicate nel documento prodotto dall'Amministrazione comunale.

Il ricorso al predetto mutuo per finanziare la realizzazione dell'opera, peraltro di dubbia legittimità nella misura in cui le risorse ottenute sono state riversate a Vico Energia S.r.l. sotto forma di finanziamento soci, non era di certo un'opzione prevista in sede di approvazione del progetto dal momento che, nella deliberazione consiliare n. 5 del 2005, era espressamente indicata l'impossibilità per l'Ente di sostenere finanziariamente alcun costo. La convenzione del 2006 prevedeva pertanto che l'Ente, sebbene avesse assunto l'onere dei costi acquisendo poi la proprietà dell'impianto e della rete, dal punto di vista finanziario non avrebbe dovuto sostenere alcuna spesa in quanto avrebbe introitato i contributi della Regione e della Provincia e Vico Energia S.r.l. avrebbe dovuto corrispondere euro 1.560.000,00 a titolo di canone anticipato. Importo versato solo in una minima parte di euro 105.770,00, corrisposto nel 2009 quando l'opera era già stata conclusa vista la messa in funzione nel 2008 e dopo che il Comune ha sottoscritto il prestito per finanziare la società. Tale dato pone in dubbio che il Consorzio abbia effettivamente onorato l'impegno di sostenere finanziariamente la realizzazione dell'opera; sostegno finanziario di cui non sono note nemmeno le modalità con cui sarebbe dovuto avvenire.

Per altro verso, desta perplessità anche il motivo per cui l'Ente ha sottoscritto il prestito nel 2008, determinato dalla necessità di dover completare l'opera i cui costi indicati nella deliberazione n. 36 del 2008 ammontavano complessivamente ad euro 4.582.650,44, in

luogo dell'originario importo di euro 2.473.863,85. Tale sensibile aumento (pari a circa l'85%) appare discordante con le attestazioni con cui il Responsabile del Settore tecnico, con le determinazioni n. 64 e 89 del 2006, aveva attestato il saldo finale dei lavori complessivamente in euro 2.473.863,85 (sommatoria degli importi di euro 1.493.944,31 ed euro 979.919,54 indicati nelle predette determinazioni).

Costi di realizzazione dell'opera che l'Ente, come confermato dall'Assessore al bilancio nel corso dell'adunanza pubblica, ancora oggi non riesce a determinare con certezza. Con la nota del 19 luglio 2019 viene proposta una ricostruzione sulla base delle schede di mastro della Società che documenterebbero un costo complessivo di soli 1.555.167,37 euro. Sebbene l'Ente abbia formulato riserva di aggiornare tale dato a seguito di una più accurata verifica, tale somma è ben minore dell'importo di euro 2.473.863,85 attestati nel 2006 dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune, e dell'importo ancora più elevato di euro 4.582.650,44 indicato nella deliberazione del 2008 con cui il Consiglio Comunale ha autorizzato la sottoscrizione del prestito di euro 1.360.000,00 necessario a finanziare la Società per la conclusione dei lavori.

Nel corso dell'adunanza pubblica l'Assessore al bilancio si è limitato a formulare la mera ipotesi che gli ulteriori costi sostenuti per la realizzazione delle opere siano verosimilmente riconducibili alla possibilità per la società, prevista dall'art. 1, comma 4, della convenzione di provvedere, con oneri a proprio carico, ad estensioni della rete, degli impianti e degli allacciamenti all'utenza finale, previa approvazione tecnica, ove necessaria ai sensi delle vigenti norme, da parte del Comune. Nel contempo, lo stesso Assessore ha affermato che, tra gli atti dell'Ente, non sono stati rinvenuti documenti attestanti l'approvazione da parte del Comune di tali ampliamenti.

La difficoltà di quantificare i costi di realizzazione dell'impianto e della rete di riscaldamento, ad ogni modo, pone dubbi anche sulla possibilità dell'Ente, proprietario di tali beni, di procedere ad una loro corretta inventariazione.

Al riguardo si evidenzia che, con le memorie presentate il 30 ottobre 2019, l'Ente ha esibito le schede di inventario del Comune di Vico Canavese da cui emerge che, al di là del terreno ove è stata costruita la centrale termica, iscritto per il volare di euro 60.000,00, la predetta centrale termica è stata iscritta con un valore iniziale al 1° gennaio 2007, di euro 140.000,00, mentre la rete di teleriscaldamento è stata iscritta al valore di euro 4.549.603,31 con l'indicazione della data del 1° gennaio 2007 quale data di acquisizione.

In merito a tali importi, l'Ente ha specificato che il valore di iscrizione in inventario è stato determinato sulla base dei "*costi di costruzione*".

Sul punto desta perplessità la circostanza che l'Ente, per un verso, abbia iscritto in inventario tali cespiti per il valore complessivo di euro 4.689.603,31 (escluso il valore del terreno), e, per altro verso, non sia stato in grado di ricostruire i costi di realizzazione delle opere, affidandosi a tal fini allo studio dei commercialisti della società che, da un primo calcolo effettuato sulla base della contabilità della società, hanno ricostruito costi per un valore di euro 1.555.167,37, ai quali potranno aggiungersi, al più, i costi di progettazione, qualora non ricompresi in tale importo e complessivamente pari ad euro 113.797,40 (I.V.A. inclusa).

L'incapacità dell'Ente di determinare i costi di costruzione delle opere, tenuto conto peraltro della notevole differenza tra il costo iscritto ed il costo che emerge dalla contabilità della società, rende inattendibile l'iscrizione in inventario di tali valori per i quali si rende necessaria una verifica da parte dell'Amministrazione comunale ed un'eventuale rettifica al fine di non alterare la reale consistenza della propria situazione patrimoniale.

Degna di nota è, inoltre, la circostanza che il servizio di teleriscaldamento realizzato dall'Ente, sostenendo ingenti costi per i quali fino al 2039 dovrà pagare le rate di restituzione del prestito contratto nel 2008, di fatto ha una copertura pari ad appena il 9,51% della popolazione residente risultando attive solo 80 utenze (di cui cinque relative ad immobili Comunali).

In conclusione, ferma restando la predetta problematica relativa ai valori iscritti in inventario, emerge come la realizzazione dell'impianto e della rete di teleriscaldamento sia sfuggita al controllo dell'Ente che, ancora oggi, ha difficoltà nella ricostruzione dei costi di realizzazione della stessa, tanto da dover ricorrere alla contabilità della Società controllata su cui lo stesso Ente non ritiene di poter fare sicuro affidamento.

Per altro verso, emerge come l'Ente, che originariamente non avrebbe dovuto sostenere oneri per la realizzazione dell'opera, sia tuttora gravato dalla restituzione di un mutuo che estinguerà nel 2039, con il pagamento di interessi almeno pari ad euro 932.331,26, e sia titolare di un credito di circa cinquecentomila euro che verosimilmente Vico Energia S.r.l. non sarà in grado di onorare.

A fronte di tale sacrificio finanziario, sono stati realizzati un impianto ed una rete di teleriscaldamento per rendere un servizio in favore di una modesta parte della popolazione residente (poco meno del 10%) e per la concessione del quale l'Ente riceve una remunerazione pari a solo l'1% degli introiti annuali; percentuale determinata con l'approvazione della seconda convenzione sottoscritta nel 2009 (nell'imminenza delle elezioni amministrative) e con cui sono state apportate modifiche peggiorative per l'Ente in termini di durata della convenzione (da 30 a 45 anni) e di entità del compenso per la

concessione della gestione del servizio (ridotta dal 5% all'1%), oltre ad una drastica diminuzione dello sconto riconosciuto per i consumi degli edifici comunali (ridotto dal 50% al 5% affermando la sussistenza di un errore materiale riconosciuto dopo tre anni dalla sottoscrizione della prima convenzione).

Al riguardo, l'Assessore al bilancio del Comune di Valchiusa, nel corso dell'adunanza pubblica, ha manifestato delle riserve sulla legittimità delle modalità di gestione della convenzione, prospettando, tra l'altro, un'eventuale revoca della stessa. È stato poi specificato che, nelle more dell'adozione di una nuova convenzione, potrebbe permanere l'attuale affitto d'azienda al fine di assicurare continuità all'erogazione del servizio.

Ad ogni modo, ferme restando le iniziative che l'Ente dovrà adottare per assicurare l'economicità della gestione dell'impianto e per tutelare gli equilibri di bilancio con riferimento agli effetti che tale gestione ha fino ad ora generato sullo stesso bilancio, si rileva l'assenza di un efficace controllo dell'Ente su Vico Energia S.r.l..

Mancanza di controllo che, peraltro, appare singolare nella misura in cui la Società ha avuto come Presidente del Consiglio di amministrazione la stessa persona che ha svolto le funzioni di Sindaco dell'Ente fino all'anno 2009; persona che ha da sempre gestito la società per poi esserne nominato liquidatore fino a quando non è emerso un evidente conflitto di interessi determinato dal fatto che tale soggetto è stato assunto come dipendente dalla stessa società a cui ha affittato l'azienda nelle more della definizione della procedura di liquidazione.

5.4. La gestione dei rapporti di debito/credito tra l'Ente e Vico Energia S.r.l.

Con specifico riguardo ai rapporti di debito/credito tra l'Ente e Vico Energia S.r.l., in sede istruttoria, in data 27.10.2017, l'Ente ha tramesso unicamente il prospetto riepilogativo dei soli debiti e dei crediti maturati dalla Vico Energia S.r.l. nei confronti dell'Amministrazione comunale. Tale prospetto risulta a firma del solo Presidente del Consiglio di amministrazione della Società.

Dall'analisi dei documenti trasmessi nel corso dell'istruttoria sono emerse diverse incongruenze per le quali l'Ente non è riuscito a fornire adeguati chiarimenti.

5.4.1. Situazione al 31.12.2015

Crediti della società/debiti del Comune

- la voce "*rifatturazione lavori di costruzione della centrale e della rete di teleriscaldamento*" viene indicata in euro 1.859.304,11. Non è chiaro il calcolo di tale importo in quanto dagli atti trasmessi con la citata nota risulterebbe che l'opera abbia comportato una spesa complessiva di euro 2.473.863,85 (come da Convenzione tra il

Comune e la Società e dai provvedimenti relativi all'approvazione della contabilità finale dell'opera).

A fronte di tale costo, risulta esser stato versato alla Società l'intero importo del mutuo contratto dal Comune di euro 1.360.000,00 (cfr. mandati di pagamento del 2009). La differenza tra il costo dell'opera (a carico del Comune come da Convenzione) e l'importo versato alla Società ammonterebbe ad euro 1.113.863.85 e non a euro 1.859.304,11, ferma restando l'incertezza sull'effettiva entità dei costi di realizzazione dell'impianto e della rete di teleriscaldamento. Al riguardo la società sembrerebbe vantare crediti anche per voci di costo di incerta determinazione richiedendo importi genericamente indicati come ancora da fatturare, ovvero conguagli verosimilmente riconducibili ad ampliamenti della rete non autorizzati dal Consiglio Comunale;

Crediti del Comune/debiti della società:

- per quanto concerne il valore indicato relativo al "*canone di concessione anticipato una tantum"* si rileva che nel prospetto viene attestato un debito residuo della Società di euro 1.194.230,00.

  Tuttavia, il canone ammontava ad euro 1.560.000,00 (come risulta indicato dalle Convenzioni trasmesse) ed il Comune, nella propria nota del 27.10.2017, dichiara di aver incassato in data 23.03.2009 un importo complessivo di euro 105.770,00 quale unico acconto. La differenza quindi ammonterebbe ad euro 1.454.230,00 e non ad euro 1.194.230,00 come indicato nel prospetto. La differenza sembrerebbe riconducibile a una pretesa della società legata all'I.V.A. che non avrebbe potuto detrarre non avendo ricevuto fattura dall'Ente. Anche su tale aspetto vi è incertezza.

5.4.2. Situazione al 31.12:2016 (post compensazione)

A seguito di un accordo di compensazione del 31.12.2015 risulterebbe:

- azzerato il credito di Vico Energia s.r.l. nei confronti del Comune per gli importi relativi all'opera e alla relativa gestione per complessivi euro 1.875.754,11 (dato dalla sommatoria degli importi di euro 1.859.304,11 e di euro 16.450,00);
- azzerato il debito di Vico Energia s.r.l. per il canone anticipato *una tantum* e il rimborso spese telefoniche;
- ridotto il debito per restituzione finanziamento socio.

Pertanto, il debito residuo della Società al 31.12.2016 (post compensazione) ammonterebbe, secondo una prima ricostruzione della società, ad euro 451.351,59.

Si rileva che dalla documentazione trasmessa non risulta chiaro come siano state determinate le operazioni di compensazione sopra indicate.

5.4.3. Situazione al 23.10.2017

Alla data del 23.10.2017 viene attestato un debito complessivo della Società verso il Comune di euro 447.456,27, con una differenza rispetto al valore indicato nella tabella riepilogativa al 31.12.2015 di euro 11.259,34.

Si rileva, infine, che gli importi indicati dalla Società quale debito nei confronti del Comune non trovavano riscontro all'interno del rendiconto dell'esercizio. Infatti, dal rendiconto 2016 risulta un totale complessivo di residui attivi di euro 369.583,13, a fronte di un debito attestato dalla Società di euro 451.351,59. Stessa situazione si rinviene dall'esame del rendiconto 2017. Infatti, dal riepilogo generale delle entrate del 2017 risultano residui attivi complessivi su tutti i titoli di euro 378.919,23 a fronte di un debito attestato dalla Società di euro 458.715,61. Di contro, dalla relazione al rendiconto 2017 (consultabile da BDAP) risulta invece confermato il credito verso la Vico Energia s.r.l.

5.4.4. L'attuale posizione dell'Ente

Con la citata nota del 7 marzo 2019 l'Ente ha rappresentato che "*non è stato possibile effettuare la parificazione attestante la situazione crediti/debiti reciproci tra il Comune di Vico Canavese e la società Vico Energia S.r.l., in quanto i dati riportati dalla società non trovano corrispondenza nelle valutazioni fatte dal Comune di Vico Canavese"*.

L'Ente ha quindi evidenziato l'auspicio che nel corso della procedura di liquidazione possa essere chiarita la situazione dei crediti e dei debiti della società e quindi la posizione creditoria dell'Ente.

Viene inoltre precisato che le somme richieste in pagamento a seguito della compensazione e accordo di rateizzazione dei pagamenti intercorrente con la Società sono state versate in una parte molto limitata.

Sul punto l'Ente ha evidenziato che, con un atteggiamento di doverosa prudenza, tenuto conto del comportamento della società, il credito del Comune come risultante dalla compensazione non è stato valorizzato nella contabilità del 2016 e del 2017, mentre è stato previsto nella contabilità dell'anno successivo, tenuto conto di un sollecito di pagamento inviato alla Società e dell'avvio della procedura di liquidazione.

Con la successiva nota del 19 luglio 2019 l'Ente ha rappresentato che "*sulla riconciliazione dei rapporti di credito/debito tra il Comune di Vico Canavese, ora Comune di Valchiusa, e la sua partecipata Vico Energia S.r.l., sono attualmente al lavoro i tre liquidatori designati nel mese di maggio 2019 da parte dell'amministrazione commissariale del Comune di Valchiusa, che li ha scelti sulla base di una rosa di*

nominativi forniti dall'Ordine dei Commercialisti di Torino. I liquidatori si sono immediatamente adoperati per reperire tutte le informazioni necessarie, e sono stati informati circa la nota istruttoria della Corte dei Conti alla quale stiamo dando risposta. Entro poche settimane, e compatibilmente con il rallentamento dovuto al periodo estivo, essi saranno in grado di fornire al Comune di Valchiusa, che lo inoltrerà prontamente alla Vostra attenzione, una situazione chiara ed esaustiva. Qualsiasi cifra indicata nel documento che vi presentiamo oggi sarebbe da considerare non realistica".

Da ultimo dall'esame delle memorie presentate dall'Ente il data 30 ottobre 2019 emerge come lo stesso, ancora adesso, per la ricostruzione dei rapporti di debito/credito tra il Comune di Vico Canavese e Vico Energia S.r.l. ancora deve fare affidamento sulla ricostruzione effettuata dai liquidatori della società che hanno fatto pervenire una loro nota nell'imminenza della scadenza per la presentazione delle predette memorie. Al di là di tale aspetto, l'Ente rappresenta che nella predetta nota ricevuta dai liquidatori "*vengono indicati i crediti e debiti della società nei confronti del Comune di Valchiusa (già Comune di Vico Canavese) quali risultanti al 30.06.2019; il saldo a credito del Comune di Valchiusa ammonterebbe secondo tale quantificazione a 447.316,02 €*".

I liquidatori, nel precisare che hanno determinato il predetto importo in contraddittorio con il precedente liquidatore (nonché amministratore della società dalla sua costituzione), hanno anche rappresentato che nell'esercizio 2018 la società ha conseguito una perdita di euro 215.916,01 e che il suo patrimonio netto al 31.12.2018 è negativo per euro 187.522,59. Viene poi specificato che la società allo stato è inattiva avendo affittato l'azienda alla Eurotecenergia S.r.l. sino al 30.06.2020 per un corrispettivo annuale pari ad euro 7.500,00; importo che non può garantire l'equilibrio economico della società concedente.

Infine, in ordine allo stato della procedura di liquidazione, l'Ente ha rappresentato che a breve si terrà un'assemblea dei soci nel corso della quale i liquidatori rappresenteranno i "*possibili scenari della società*".

5.4.5. Aspetti di rilievo

Il tema della gestione dei rapporti di debito/credito tra il Comune e Vico Energia S.r.l. sembra confermare l'assenza di un adeguato controllo da parte dell'Ente nonostante l'obbligo ora previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118 del 2011 che pone in carico all'Ente l'onere di assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie in caso di discordanze. Nel caso specifico l'Ente sembra non disporre nemmeno dei dati necessari per la ricostruzione di tali

rapporti tant'è vero che, per la ricostruzione degli stessi, si affida ai liquidatori della Società.

Al di là di tale grave mancanza, si rileva che ancora non vi è certezza sull'entità della ricostruzione di tali rapporti, il cui unico elemento certo sembrerebbe essere che l'Ente dovrebbe vantare un credito nei confronti della Società. Credito la cui esigibilità sembrerebbe gravemente compromessa dallo stato in cui versa Vico Energia S.r.l., ora in liquidazione, il cui patrimonio netto ha peraltro assunto un valore negativo.

In sede istruttoria, l'Ente ha prospettato diverse quantificazioni del proprio credito nei confronti di Vico Energia S.r.l., indicando infine l'importo di euro 535.117,61, così come specificato al punto 3. con riguardo al tema della gestione dei residui. Tale credito, di cui non viene specificata la modalità di calcolo, è stato accertato dall'Ente nel 2018 con contestuale accantonamento nel FCDE di una somma di pari importo considerata la natura incerta del credito sottostante.

Si rileva, peraltro, che tale importo non si concilia con quello ora indicato dai liquidatori secondo i quali l'Ente vanterebbe nei confronti della società un credito di euro 447.316,02, con una differenza di euro 87.801,59.

Da ultimo, nel corso dell'adunanza pubblica, il Segretario Comunale, nel premettere che il proprio incarico presso l'Ente è ora cessato, ha sinteticamente ripercorso le iniziative assunte per la definizione dei rapporti tra il Comune e la società, evidenziando, per un verso, che il bilancio del Comune nel 2017 è stato redatto da una società esterna non disponendo l'Amministrazione comunale di un ragioniere, e, per altro verso, le difficoltà incontrate nel relazionarsi con Vico Energia S.r.l. al fine di ottenere le informazioni necessarie per la ricostruzione dei rapporti dell'Ente con tale società. Ciò posto, è stato confermato che il credito dell'Ente verso Vico Energia S.r.l. è stato inserito in contabilità solo nel 2018, dopo che il Consiglio comunale, anche in attuazione del d.lgs. n. 175 del 2016, deliberava la dismissione della società.

Al riguardo, nel rilevare che le prospettate difficoltà nella gestione dei rapporti con Vico Energia S.r.l. confermano come l'Ente non abbia svolto il dovuto controllo sulla società di cui detiene il 60 % del capitale, la circostanza che lo stesso Ente abbia accertato tale credito solo nell'anno 2018 e che, per gli anni pregressi, non lo avesse annotato nella propria contabilità pone in dubbio l'attendibilità della medesima contabilità per tale specifico aspetto.

La mancata indicazione di tale posta integra una violazione dei principi di universalità e di veridicità, attendibilità e correttezza del bilancio dal momento che non vi era dubbio dell'esistenza di tale credito, peraltro oggetto di rideterminazione in occasione di un accordo di compensazione sottoscritto nel 2015 che comunque non ha dato i suoi frutti.

L'Ente, al riguardo, impropriamente richiama il principio di prudenza, a cui avrebbe potuto dare attuazione, come poi ha fatto nel 2018 a ridosso della liquidazione della Società, accertando il credito e provvedendo ad accantonare risorse nel FCDE, fondo il cui scopo è proprio quello di evitare che crediti di difficile e incerta riscossione possano costituire strumento di copertura di nuove spese.

In ordine all'accantonamento nel FCDE di un importo pari al credito accertato nei confronti della Società, occorre evidenziare che l'entità di tale credito non appare ancora certa, per cui si rende assolutamente necessario che l'Ente assuma ogni iniziativa per una ricostruzione puntuale ed attendibile dei rapporti di debito/credito con la Società, intraprendendo ogni conseguente iniziativa, a partire dalla corretta contabilizzazione di tale posta di bilancio e dall'adeguamento del FCDE qualora dovesse emergere un credito di maggiore importo.

In ordine, infine, allo stato del procedimento di liquidazione di Vico Energia S.r.l., si evidenzia che i rapporti con tale società devono essere gestiti nel più rigoroso rispetto del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riferimento all'art. 14 riguardante la crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica.

Al riguardo, come peraltro rimarcato dallo stesse Ente in sede istruttoria, si richiama la natura di società di capitali di Vico Energia S.r.l., dotata di autonomia patrimoniale, per cui la stessa deve far fronte alle proprie obbligazioni unicamente con il proprio patrimonio, essendo limitata la possibilità di ricevere ausilio dai soci pubblici all'ipotesi prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016. È solo nei casi disciplinati dal predetto articolo, infatti, che un ente può soccorrere finanziariamente una propria partecipata, ovvero nei casi in cui, in presenza di una crisi dell'impresa, sussistano piani di risanamento che contemplino il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro un triennio, nella prospettiva di poter continuare l'attività aziendale svolta nel perseguimento degli interessi pubblici che giustificano la detenzione di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Nel caso in cui i soci deliberino la liquidazione della società, non vi è più prospettiva di prosecuzione dell'attività aziendale per cui la liquidazione della società, nel rispetto del principio dell'autonomia patrimoniale riconosciuta alle società di capitali, potrà avvenire mediante l'impiego del solo patrimonio sociale, limitando i rischi di perdita dei soci alle quote di capitale versate da ciascuno di essi.

In tal senso si è già pronunciata questa Sezione con la deliberazione n. 3/2018/PAR (in senso conforme alla deliberazione n. 24/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Liguria).

Nel dettaglio, con tale pronuncia è stato affermato che "*il 'soccorso finanziario' nei confronti degli organismi partecipati rimane, anzitutto, precluso senz'altro allorché si versi*

nella condizione di reiterate perdite di esercizio presa in considerazione dall'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione oggi ripresa e confermata dall'art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Peraltro, l'applicabilità di tale impedimento sussiste anche in relazione alle società poste in liquidazione (cfr. Sez. Contr. Liguria, deliberazione n. 71/2015/PAR). 'Riguardo ai precetti normativi appena richiamati è stata riscontrata la coerenza con i principi e le disposizioni dell'Unione europea che vietano la possibilità per i soggetti che operano nel mercato comune di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato. Le norme stesse prevedono deroghe al divieto di 'soccorso finanziario' tuttavia essenzialmente limitate ad ipotesi in cui i trasferimenti alle società siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti. Stante ciò, le disposizioni in parola sono state considerate espressione, o meglio, confermative di un principio generale secondo cui, in un'ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l'uso di risorse della collettività, l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quanto meno di una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari (…). Ne deriva, pertanto, che un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione, le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l'altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l'opportunità della conservazione in vita dell'organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione, ossia della convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili (ad esempio, gestione diretta, affidamento a terzi con gara ad evidenza pubblica, eccetera)".

Ciò posto, la medesima deliberazione afferma che "*ove un ente locale effettuasse, in attuazione di un piano finanziario di ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al bilancio finale di liquidazione, dei trasferimenti a favore della*

società partecipata diretti a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in sostanza porrebbe in essere un'operazione economica equivalente ad un accollo di debiti della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico. Secondo le norme di diritto comune, infatti, nelle società di capitali, ovvero il solo tipo di società per cui è possibile la partecipazione di un'amministrazione pubblica (v. oggi art. 3, decreto legislativo n. 175 del 2016), per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile), sicché, in assenza di alcuna deroga sul punto, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota di capitale detenuta".

Da ultimo, occorre rilevare che l'Ente è il proprietario della centrale termica e della rete di teleriscaldamento, la cui gestione è stata data in concessione a Vico Energia S.r.l.

Al di là delle criticità già esposte con riguardo al valore di iscrizione in inventario di tali cespiti, si evidenzia la necessità che l'Ente, nell'esercizio della propria autonomia, assuma ogni decisione utile a preservare l'equilibrio economico-finanziario nella gestione di tale struttura onde evitare che la stessa possa costituire per il bilancio dell'Ente fonte di ulteriori passività che ne possano determinare squilibri che andrebbero a gravare anche sulle comunità degli allora Comuni di Trausella e Meugliano, ora ricomprese nel Comune di Valchiusa a seguito della fusione disposta con la legge regionale n. 23 del 2018.

*** *** ***

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- per l'anno 2016, il ricorso ad anticipazione di tesoreria ed irregolarità contabili che hanno comportato la non corretta determinazione del risultato di amministrazione;
- per gli esercizi 2016 e 2017, il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 4 di cui al DM 18 febbraio 2013;
- l'inattendibilità dei valori iscritti in inventario relativi alla centrale termica e alla rete di teleriscaldamento;
- gravi irregolarità contabili con riguardo alla contabilizzazione dei rapporti di debito e di credito con la società controllata Vico Energia S.r.l. in liquidazione;
- la violazione dell'art. 11, comma 6, lettera j) del d.lgs. n. 118 del 2011 per la persistente mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie relative ai rapporti con la società controllata Vico Energia S.r.l. in liquidazione;
- l'antieconomicità della gestione della centrale termica e della rete di teleriscaldamento per gli eccessivi oneri sostenuti rispetto ad un servizio reso in favore di una marginale parte della popolazione residente,

DISPONE

che l'Ente, entro novanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione:

- effettui una puntuale ricostruzione dei rapporti di debito/credito con la società controllata Vico Energia S.r.l., con conseguente adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- determini la reale consistenza dei costi di costruzione della centrale termica e della rete di teleriscaldamento e provveda, conseguentemente, a rettificarne il valore di iscrizione in inventario di tali cespiti qualora emergano differenze rispetto agli attuali valori di iscrizione;
- invii a questa Sezione una relazione, provvista del parere dell'Organo di revisione, che dia conto dei predetti adempimenti e delle misure che l'Ente intende adottare per assicurare l'equilibrio economico-finanziario nella gestione della centrale termica e della rete di teleriscaldamento,

INVITA

- l'Ente a porre in essere ogni iniziativa utile a migliorare la gestione dei residui, con particolare riguardo allo smaltimento dei residui passivi.

Per gli aspetti riguardanti i rapporti tra l'Ente e Vico Energia S.r.l. in liquidazione, si dispone l'invio della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Valchiusa e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nelle camere di consiglio del 6 e del 13 novembre 2019.

Il Relatore	Il Presidente
F.to Dott. Marco Mormando	F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 14/11/2019

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza